# REGOLAMENTO (CE) N. 302/1999 DELLA COMMISSIONE

**del 10 febbraio 1999**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2756/98 recante apertura, per il 1999, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 e 0204 e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune modalità d'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che l'allegato D dell'accordo approvato con la decisione n. 97/831/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslavia di Macedonia [2] fissa le quantità di taluni prodotti agricoli che possono essere importati in esenzione totale dai dazi doganali, fatti salvi contingenti tariffari, massimali o quantità di riferimento;

considerando che occorre di conseguenza adeguare l'aliquota del dazio fissata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2756/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, recante apertura, per il 1999, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0101 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 e 0204 e che prevede deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine [3];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2756/98 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. I quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto a zero per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, sono quelli indicati nell'allegato III.»;

2) il testo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

*«ALLEGATO III*

**QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 (PER IL 1999)**

*Numero d'ordine 09.4035*

**Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo) — Dazio zero**

| | |
|---|---|
| Ex Repubblica iugoslava di Macedonia | 215 tonnellate» |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1999.

*Per la Commissione*
Franz FISCHLER
*Membro della Commissione*

[1] GU L 8 del 14. 1. 1998, pag. 1.
[2] GU L 348 del 18. 12. 1997, pag. 1.
[3] GU L 345 del 19. 12. 1998, pag. 31.